

Legge Regionale (legge quadro) per il contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale in Sardegna

TITOLO PRIMO: DEFINIZIONI

Art. 1

(Terminologia in uso)

Ai fini della presente legge si intende per:

- a) “fuoco prescritto”, la applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite secondo quanto specificato alla L. 155/21¹;
- b) “controfuoco”, l'uso tecnico del fuoco attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato al suo uso durante le operazioni di attacco ed estinzione all'incendio;
- c) “pascolo prescritto” l'uso consapevole e responsabile del pascolo, adottato dai piani di gestione forestale di distretto e aziendale, al fine di ridurre pericolosi accumuli stagionali di combustibile erbaceo ed arbustivo in aree pericolose per la propagazione degli incendi;
- d) “zone di interfaccia urbano-rurale” le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta ai sensi della L.353/00 art.2 comma 1-bis come modificato con la L.155/21.
- e) Direttore delle Operazioni di spegnimento (DOS) il responsabile del CFVA più alto in grado presente sul luogo dell'incendio nelle operazioni di attacco iniziale al fuoco fino all'eventuale sostituzione con il PCA di cui alla successiva lett. f)
- f) Posto di Comando Avanzato, (PCA) la struttura operativa che coordina l'incendio in attacco esteso, in luogo sicuro e prossimo alle fiamme; esso è costituito da un funzionario del CFVA, che sostituisce il DOS e assume la direzione delle operazioni, congiuntamente o meno alle figure volta per volta necessarie (quali analista dell'incendio, responsabile della comunicazione, responsabili di settore, unità GAUF etc.); al PCA partecipano il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i funzionari provinciali della Protezione Civile per la assunzione della responsabilità nelle azioni di interfaccia comprese eventuali evacuazioni di case, soccorso sanitario, chiusura dei cancelli etc.
- g) “fuoco tradizionale” l'uso esperto e consapevole del fuoco agricolo e pastorale, gestito anche a livello comunitario e finalizzato alla prevenzione di incendi, alla riduzione complessiva delle emissioni dei gas serra causata da incendi ad alta energia, al miglioramento delle caratteristiche pedologiche e dei terreni pascolivi, previa formazione degli addetti e riconoscimento delle qualifiche rilasciate da specifici corsi da tenersi a cura del CFVA, come meglio specificato più avanti.
- h) “Comunità autoprotette”: quelle comunità insediative che creano con modalità partecipative la gestione e riduzione del pericolo di incendio agendo strutturalmente sul controllo dei combustibili e operando nella cultura della autoprotezione
- i) “Sistema di comando degli eventi (“Incident Command System” ICS): la combinazione di installazioni, dispositivi, personale, protocolli, procedimenti e comunicazioni, dentro una struttura organizzativa comune, con la responsabilità di amministrare le risorse assegnate per raggiungere, efficacemente, gli obiettivi pertinenti ad un evento,
- l) “Metodo Augustus”: metodo adottato dal Sistema nazionale della Protezione Civile basato su una frase attribuita all'imperatore Ottaviano Augusto “il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose”, per cui non si può pianificare nei minimi particolari l'emergenza “perché l'evento per quanto previsto sulla carta al suo esplodere è sempre diverso.
- m) “Strategia” l'insieme di obiettivi prioritari e azioni di risposta che si applicano per mitigare l'incertezza creata dall'emergenza.

¹ Modifiche alla L.353/00 art. 4 comma 2-bis. “Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali ((ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)) inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente ((definite con apposite linee-guida predisposte)) dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.”

- n) "Tattiche" le azioni operative adottate per conseguire un concreto obiettivo definito con la strategia.
- o) "Manovre" l'insieme di metodologie di lavoro delle singole squadre di fronte al fenomeno affrontato, in attuazione delle tattiche prescelte.
- p) "Punti strategici di gestione" le aree su cui effettuare azioni mirate di prevenzione strutturale in sede di pianificazione (pascolo prescritto, fuoco prescritto, orti comunitari e altre attività agricole associate, fasce parafuoco etc.) al fine di interrompere le possibili vie di propagazione dell'incendio.
- q) "Prevenzione strutturale" le opere di supporto alla lotta attiva (fasce parafuoco, viali parafuoco, viabilità forestale e agraria, depositi d'acqua e laghetti collinari etc.), la selvicoltura preventiva propriamente detta (diradamenti, interventi sulla struttura e composizione del bosco, potature etc.) autoprotezione degli abitanti e degli operatori.
- r) "Centro Operativo Comunale" (COC) la sede della Protezione Civile Comunale che si attiva secondo le procedure del Piano e svolge le funzioni necessarie alla sicurezza e all'assistenza sanitaria dei cittadini.
- s) "Centro Operativo di Comparto" la sede integrata della Protezione Civile che si attiva secondo le procedure del Piano nel caso in cui l'evento riguardi più territori comunali confinanti.

TITOLO SECONDO: PRINCIPI GENERALI

Art. 2

(Principi generali)

1. In attuazione dell'art. 3, lett. a), d) e f) e dell'art. 5 lett. d) della L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale della Regione Sardegna), e in armonia con i principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), così come modificata dalla L. 8 novembre 2021 n° 155, e della Legge Regionale n° 8 /2016 (Legge forestale della Sardegna) le disposizioni della presente legge sono finalizzate al contrasto attivo contro gli incendi boschivi e rurali mediante prevenzione, previsione e lotta e la partecipazione attiva delle comunità locali in vista della conservazione del patrimonio forestale e rurale, quale condizione insostituibile per la qualità della vita, lo sviluppo economico del territorio, la sicurezza idrogeologica, il mantenimento e lo sviluppo della biodiversità, .
2. La Regione assicura il raggiungimento delle finalità previste dal comma 1 attraverso il coinvolgimento delle comunità locali nelle attività di prevenzione anche con la ricostituzione del bosco qualora danneggiato o distrutto dal fuoco.

Art. 3

(Pianificazione della prevenzione incendi e federalismo interno)

1. La Regione esercita le proprie competenze statutarie per la riduzione del pericolo e per la autoprotezione contro gli incendi boschivi – nel quadro della cooperazione leale e la sussidiarietà con lo Stato attraverso:
 - a) L'affidamento alle comunità locali di competenze nella prevenzione strutturale degli incendi boschivi e nella prevenzione civile, anche attraverso l'adozione di strumenti partecipativi e la promozione di associazionismo tra proprietari di terreni (contratti di fiume, di valle, di bosco etc.)
 - b) Il coordinamento integrato della pianificazione forestale e quella di prevenzione degli incendi a scala regionale, di distretto e locale.
 - c) Il contrasto all'abbandono delle campagne attraverso azioni attive di sviluppo e di prevenzione,

Art. 4

(Contenuti e strumenti del Piano)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3:

- a) il Consiglio Regionale adotta il Piano generale di prevenzione incendi (d'ora in poi chiamato Piano) con validità decennale rinnovabile, coordinato con il Piano forestale ambientale regionale di cui alla L.R. 8/2016; nel Piano sono indicati:
 1. gli indirizzi generali di prevenzione, con particolare evidenza per le azioni di prevenzione strutturale (struttura dei boschi, forme di trattamento, infrastrutture di supporto alla lotta quali fasce parafuoco, vasconi, laghi collinari, punti d'acqua, viabilità, zone sicure e vie di fuga, mosaicatura del territorio e alternanza bosco-agricolo-pascolo), in stretta intesa con gli EE.LL.;

2. le modalità di finanziamento, gli strumenti partecipativi e la promozione delle forme di associazionismo, le procedure di attribuzione delle fonti finanziarie agli EE.LL. per lo studio e la realizzazione dei piani di distretto e locali, i criteri generali per l'individuazione dei punti strategici di gestione da trattare, la misura delle fonti finanziarie annuali e pluriennali, anche in relazione con la Strategia forestale nazionale e i dispositivi indicati alla L. 353/00 come modificata dalla L. 155/21;
3. le modalità e gli strumenti per il riconoscimento del "Marchio di prevenzione incendi" e per il supporto alla commercializzazione a favore delle attività economiche agro-selvicolturali svolte entro i punti strategici di gestione e in generale come azioni pianificate di riduzione del carico di combustibile, come il pascolo prescritto, viticoltura, orticoltura etc.
4. Le modalità di organizzazione della struttura regionale di lotta attiva contro gli incendi boschivi e della collaborazione con CNVVF, Volontariato e Barraccelli in applicazione delle disposizioni di cui al successivo Titolo 3.
5. Gli indirizzi per la costituzione delle comunità autoprotette, con particolare riferimento alle aree residenziali e alle periferie dei centri abitati, e indirizzi per l'adeguamento dei regolamenti di gestione dei combustibili vegetali intorno alle abitazioni private, singole o condominiali per le modalità di autoprotezione (recinzioni, siepi, alberature e distanze di sicurezza, depositi infiammabili, pulizia delle grondaie, fasce di pertinenza delle abitazioni, depositi d'acqua etc.).
6. Ogni altra disposizione contenuta all'art. 3, comma 3. della L. 21 novembre 2000 n° 353.

b) È istituito presso la Presidenza della Regione una Unità di Progetto (UdP) di coordinamento tra Protezione Civile, CFVA, Ag. Forestas, Assessorati regionali Agricoltura, Urbanistica, Ambiente, Ordini professionali, ANCI, con lo scopo di definire modalità di redazione, tempi di attuazione, verifica e controllo degli obiettivi, verifica dei risultati.

La UdP assume anche la funzione di Osservatorio del fenomeno incendi e si avvale di adeguata collaborazione con Università pubbliche ed Enti di Ricerca.

c) Il Piano è integrato annualmente da specifiche prescrizioni eventualmente necessarie, in ragione della evoluzione delle condizioni meteorologiche o nuove acquisizioni scientifiche e tecniche derivanti dalla ricerca o dalle analisi dell'Osservatorio del fenomeno incendi.

d) La pianificazione forestale di cui alla L.R. 8/2016 e il Piano costituiscono la base informativa e di indirizzo per l'aggiornamento del PPR a tutto il territorio regionale, ai sensi del TUFF.

2. Pianificazione di distretto:

a) Entro un anno dall'approvazione della presente legge, gli EE.LL. nelle forme associative previste dalla legge procedono allo studio, alla adozione e alla realizzazione del Piano di distretto di prevenzione incendi, in cui tra gli altri sono individuati i punti strategici di gestione in raccordo con la pianificazione forestale di distretto di cui alla L.R. 8/2016, le modalità e i tempi di realizzazione e manutenzione, i soggetti a cui affidare le opere, sulla base delle fonti finanziarie assegnate dalla Regione e attraverso la partecipazione a progetti europei.

b) Il Piano di distretto indica e riporta in cartografia a scala adeguata e in forma digitale le aree da sottoporre annualmente a fuoco prescritto, a pascolo prescritto, a fuochi tradizionali, a lavorazioni estive superficiali del terreno per la gestione del combustibile vegetale, da realizzarsi secondo progetti esecutivi a cura di professionisti abilitati. Dette aree costituiscono un data base regionale pubblico relativo alle azioni di prevenzione, insieme alle azioni di prevenzione strutturale delle comunità autoprotette.

3. Pianificazione locale.

Le comunità locali integrano il piano di distretto attraverso specifici piani particolareggiati di prevenzione incendi nel caso di beni forestali pubblici amministrati direttamente o tramite accordi con l'Ag. Forestas, o attraverso forme di associazionismo tra proprietari dei terreni interessati, aggiornando così i Piani Comunali di Protezione Civile con le azioni strutturali di riduzione del pericolo incendi; le Associazioni dei Barraccelli e di Volontariato possono cooperare nella prevenzione strutturale e nella riduzione del pericolo nel rispetto delle norme istitutive.

4. I Piani regionale, di distretto e locale prevedono la periodica organizzazione di esercitazioni a diversi livelli secondo le tipologie indicate a livello nazionale²

²"Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali" DPCM del 30 aprile 2021;

"In base alla tipologia dell'evento emergenziale, le esercitazioni sono classificate come segue:

internazionali

nazionali

regionali

locali e d'ambito;

Inoltre, in base alla esecuzione reale, le esercitazioni si dividono in:

a) CPX (Command Post Exercise) Esercitazioni per posto di comando

Art. 5

(Modalità di finanziamento)

La Regione autorizza ed eroga contributi per la realizzazione di opere e interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi a favore dei proprietari o possessori di compendi forestali pubblici e privati o loro delegati, i possessori e i titolari, singoli o in forma associata, della gestione di superfici forestali, gli enti locali e gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva. Le modalità e i criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi sono definiti dalla Giunta Regionale, nel rispetto della disciplina statutale in materia.

TITOLO TERZO: ORGANIZZAZIONE DELLA LOTTA ATTIVA

Art. 6

(Ruoli e competenze della struttura di lotta)

1. La lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale ai sensi dell'art. 2 L. 353/00 e succ. modif. è affidata al CFVA, all'Ag. Forestas, ai Barracelli, alle Associazioni di volontariato onlus, al CNVVF, in quanto struttura nazionale di protezione civile, che coopera sulla base di convenzioni con la Regione, alla Protezione Civile regionale.
2. Il coordinamento sul campo della lotta attiva è affidato al CFVA il quale definisce la strategia e impiega, a seconda della complessità delle operazioni, il DOS o il Posto di Comando Avanzato (PCA), sempre in raccordo con le Sale Operative, munito di adeguate dotazioni tecnologiche, con cui realizzare la cooperazione con le altre forze nel campo, in applicazione dei principi generali del Sistema di Comando degli Eventi (ICS) e in raccordo con le procedure del Metodo Augustus della Protezione Civile.
3. Ag. Forestas collabora con il DOS e partecipa al PCA con il responsabile delle proprie squadre operative nella esecuzione delle tattiche e delle manovre, e collabora alla logistica dell'evento;
4. Il Volontariato e i Barracelli partecipano alla esecuzione delle manovre previste dal PCA con le proprie squadre, nei vari settori dell'incendio in applicazione delle tattiche definite dalla strategia.

Art. 7

(Definizione dei diversi tipi di incendio)

1. Oltre alla "giornata a rischio", come normato dalla Protezione Civile, si definiscono le tipologie di ciascun incendio in atto, secondo i livelli di severità e di propagazione temuti, a giudizio del DOS, che individuano la necessità di intervento di unità speciali organizzate:
 - i. incendio ad attacco iniziale, di tipo a) propagazione lenta, intensità debole, attaccabile con squadre locali a terra
 - ii. incendio ad attacco esteso di tipo b) propagazione rapida, intensità media, attaccabile con supporto aereo leggero.
 - lii. incendio ad attacco esteso di tipo c) propagazione ed intensità elevata, attaccabile con supporto aereo anche statale e che richiede l'attivazione in loco del posto di comando avanzato e l'attivazione del COC.
 - iv. incendio ad attacco esteso di tipo d) che minaccia l'interfaccia ad alta intensità e richiede procedure di evacuazione o soccorso della popolazione con l'attivazione in loco del posto di comando avanzato e comando unificato, nonché del COC/COA.
2. A seconda della tipologia di giornata a rischio definita nei bollettini quotidiani della Protezione Civile sono organizzate e allocate a supporto del PCA, unità tecniche di coordinamento munite di adeguati mezzi (pulmino di comando, dotazioni elettroniche di collegamento radio-tele e internet per l'aggiornamento delle informazioni meteo locali etc.); esse supportano il collegamento tra il posto di comando avanzato del CFVA e del locale CNVVF per le operazioni di stretta emergenza (evacuazioni, indicazioni di coordinamento stradale per le zone sicure e vie di fuga, pronto soccorso sanitario etc.) e per l'assistenza logistica agli operatori impegnati sul campo.

b) FX (Field Exercise) Esercitazioni sul campo

c) FSX (Full Scene Exercise) Esercitazioni a scala reale

d) TTX (Table Top) Esercitazioni in ambiente artificiale (es. Sand Table).

e) DBX (Discussion-based Exercises), simili alle CPX, finalizzate alla discussione sulle procedure e attività.

TITOLO QUARTO: STRUMENTI FORMATIVI

Art. 8

(Scuola forestale)

1. Il CFVA, oltre a quanto previsto dalla L.26/85 e succ. modif., è costituito in Agenzia formativa del proprio personale e delle organizzazioni che partecipano alla campagna antincendio ed è abilitato al rilascio delle certificazioni per le attività previste nelle varie fasi di lotta attiva;

In particolare il CFVA rilascia le certificazioni relative a:

- Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS livello 1)
- Direttore del Posto di comando Avanzato (DOS livello 2)
- Analista dell'incendio boschivo
- Responsabile della logistica
- Responsabile della comunicazione
- Responsabile delle operazioni di settore
- Responsabile delle comunicazioni con i mezzi di soccorso aereo
- Addetti alle manovre operative (autobotte, elitrasportati, lotta manuale, specialisti di uso del fuoco tattico e di prevenzione etc.)
- Responsabile della sicurezza (applicazione del protocollo LACES e CPS)
- Addetti al fuoco tradizionale
- Addetti alle investigazioni antincendio

2. La Scuola Forestale del CFVA è autorizzata all'organizzazione dei corsi relativi; a tal fine può avvalersi di collaborazioni con Università e organizzazioni di formazione anche estere specializzate nelle materie.

Le certificazioni hanno una durata triennale e devono essere rinnovate previo nuovo corso formativo e documentazione di esperienza precedente nella funzione stessa.

TITOLO QUINTO: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Art. 9

(Reclutamento straordinario e a regime del personale)

1. Nel quadro del piano triennale del personale della Regione, è autorizzato il reclutamento periodico del personale del CFVA e di Ag. Forestas per garantire i livelli di operatività essenziale nei compiti loro assegnati, ai sensi della L. R. 26/85, istitutiva del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e della L.R.9 giugno 1999 n°24 istitutiva di Ag. Forestas, ed evitare carenza di personale idoneo, nella misura minima del 80% del personale ritirato per raggiunti limiti di età.

2. Sono autorizzate in prima applicazione le assunzioni con pubblico concorso di n° 50 ufficiali CFVA dotati di laurea specialistica nelle materie di competenza del CFVA, e competenze specifiche nella prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, nonché dotati di adeguata idoneità fisica.

3. Sono autorizzati in prima applicazione i reclutamenti di n° 200 agenti forestali con adeguata idoneità fisica.

4. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato).

5. Sono autorizzate in prima applicazione le assunzioni con pubblico concorso di n° 15 tecnici forestali dotati di laurea specialistica nelle materie di competenza dell'Ag. Forestas e in particolare nelle materie relative alla prevenzione e lotta attiva contro gli incendi.

6. È autorizzato in prima applicazione il turn-over del personale operaio dipendente di Forestas previa formazione nella materia AIB e adeguata idoneità e formazione fisica.

TITOLO SESTO: NORME GENERALI E FINANZIARIE

Art. 10

(Norma finanziaria e abrogazione di norme)

1. In prima istanza sono attribuiti agli EE.LL. riuniti i fondi della Strategia Forestale Nazionale di cui al Decreto interministeriale 0145804 del 29 marzo 2022 e successivi per i provvedimenti pianificatori territoriali e in particolare per la azione operativa A.5. Risorse forestali danneggiate e prevenzione dei rischi naturali e antropici.

2. In via ordinaria i fondi del PSR verranno indirizzati alla esecuzione dei lavori necessari alla prevenzione strutturale sulle opere pianificate, secondo priorità che verranno stabilite annualmente con delibera di G.R.

3. La Regione indirizza i propri finanziamenti in materia alle Università e centri di ricerca finalizzati a sviluppare e migliorare tecnologie di previsione del comportamento degli incendi "di nuovo tipo" secondo scenari connessi ai mutamenti climatici, fino alla creazione di modelli di simulazione della propagazione dell'incendio che supporti la previsione di piano e la lotta attiva durante gli eventi.

4. All'art 4, comma 5, lett. c della L. R. n° 8 del 27 aprile 2016 (pubblicata sul BURAS il 28 aprile 2016) è abrogata l'espressione "o arbustivo".

ROSSOMORI DE SARDIGNA e Sardinia R-esiste